

ISTITUTO SERBLIN PER L'INFANZIA (*Ente Morale*)

STATUTO

CAPO PRIMO - COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata:

“I.S.I. - Istituto Serblin per l'Infanzia”.

L'Associazione ha sede in Vicenza, viale della Pace n. 174.

Art. 2

L'Associazione si prefigge lo scopo di sostenere, coordinare, promuovere, creare, dirigere le iniziative benefiche nel campo sociale con particolare riferimento alle iniziative assistenziali nei confronti dell'infanzia, anche handicappata, e a quelle dirette alla creazione di correlazioni adeguate nell'ambito dei nuclei familiari, tra i componenti gli stessi, e tra i nuclei familiari e le istituzioni scolastiche.

L'attività dell'Associazione viene svolta attraverso vari “Baby Center” istituiti di volta in volta in varie località della Regione Veneto.

Il primo Baby Center opererà a Vicenza in Contrà Porta Nova e sarà denominato “Baby Center Patrizia”.

In ogni Baby Center l'attività sarà divisa in tre sezioni:

- una occupantesi del contatto diretto con i bambini, dei rapporti coi nuclei familiari e scolastici, delle sedute psicomotorie, nonché infine delle sedute fisiochinesiterapiche nei confronti degli handicappati;
- un'altra della ricerca scientifica nell'ambito della Dinamica del Comportamento e del rapporto dei minori nei confronti dell'ambiente socio-culturale di estrazione e sperimentale in ambienti alternativi;
- ed un'ultima atta ad istruire personale professionale qualificato che opererà nei costituendi Baby Center.

L'Associazione si riserva altresì di curare l'organizzazione di specifiche consulenze mediche specialistiche a favore degli assistiti nei modi e nei termini che riterrà più opportuno.

L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo potrà costruire, acquistare mobili ed immobili, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino rispondenti alle finalità, destinando all'uopo la attività degli associati e il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.

CAPO SECONDO - SOCI

Art. 3

I soci sono di due categorie: a) Ordinari b) Benemeriti.

a) sono soci Ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale delibera sulla loro ammissione a maggioranza semplice dei suoi componenti. L'ammissione dei soci Ordinari avviene sulla loro domanda diretta al Presidente sulla quale decide, con giudizio insindacabile, il Consiglio di Amministrazione.

b) sono soci Benemeriti i Fondatori e tutti coloro che con contributi, attività, donazioni ed altro si siano resi particolarmente benemeriti all'Associazione. I soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri su proposta del Presidente.

Art. 4

I soci Ordinari dovranno versare una quota annua in denaro dell'ammontare che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nonché prestare se richiesti, una attività volontaria a favore dell'Ente, nelle forme e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 5

L'iscrizione all'Associazione impegna il socio Ordinario sino al 31 dicembre del triennio successivo a quello dell'anno di iscrizione. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio con effetto dal 1° gennaio successivo alla scadenza del triennio, se il socio non rassegna le dimissioni con lettera raccomandata al Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

In caso di gravi e comprovati motivi, tra i quali si deve comprendere il mancato pagamento anche di una sola quota annuale associativa od il mancato rispetto delle norme relative all'attività volontaria a favore dell'Ente, i Soci possono essere dichiarati esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio di Amministrazione. I soci esclusi non hanno alcun diritto a ripetere quanto a qualsiasi titolo versato all'Associazione.

CAPO TERZO - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione, che opera senza fini di lucro, è costituito dai beni e dai titoli descritti nell'atto di costituzione dell'Associazione del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica Associazione.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi oltre che con le rendite del suo patrimonio anche con le contribuzioni che saranno versate a fronte delle assistenze ai minori o ai loro parenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più idoneo per il proseguimento delle finalità statutarie.

Gli introiti che perverranno all'Associazione dalle contribuzioni degli assistiti, detratte le spese di amministrazione e le retribuzioni al personale operante saranno impiegati nella creazione di ulteriori Baby Center.

Art. 8

L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da: a) rendite del proprio patrimonio b) contribuzioni versate dagli assistiti o loro parenti c) quote di iscrizione ed associazione dei Soci d) contributi ed elargizioni straordinari di Enti Pubblici e Privati, da donazioni, liberalità e lasciti.

Art. 9

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO QUARTO – ORGANI

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) Consiglio di Amministrazione
- b) Presidente
- c) Direttore Generale
- d) Assemblea dei Soci
- e) Collegio dei Revisori

Art. 11

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- 1) 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti;
- 2) dai membri di cui al successivo art. 12;

I consiglieri di nomina Assembleare durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Art. 12

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione a vita o fino a loro dimissione:

- 1) il Vescovo o suo delegato;
- 2) il Presidente della Provincia o suo delegato.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed in particolare regola

le attività sociali, nomina il personale tecnico, amministrativo e direttivo, stipulando i relativi contratti di lavoro e fissando compiti e retribuzioni, sospende, revoca il personale stesso, compila i bilanci preventivi e consuntivi, convoca l'assemblea dei soci, provvede all'amministrazione del patrimonio, ed è all'uopo investito di tutti i poteri più ampi così di ordinaria come di straordinaria amministrazione, con facoltà anche di comperare e vendere mobili e immobili, prestare fideiussione, intrattenere conti bancari anche allo scoperto, emettere ed avallare cambiali, assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, costituire garanzie reali, delegare il servizio di Tesoreria ad Istituti Bancari, rinunciare ad ipoteche legali, assentire vincoli e tramutamento di titoli di qualsiasi specie, stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti Pubblici e Privati, stipulare vitalizi, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, agire in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni ed esercitare le altre facoltà occorrenti per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione anche se qui non menzionate, con facoltà di delegare di volta in volta e per singoli atti ad uno dei suoi membri ed a terzi i suoi poteri; di aderire ad Associazioni di carattere associativo e federativo.

Spetta al Consiglio deliberare sull'ammissione degli associati.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima della seduta.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese autorizzate in ragione dell'ufficio e salvo colui che sia chiamato alla carica di segretario.

Per la sostituzione degli amministratori elettivi venuti a mancare nel corso del triennio valgono le norme dell'art. 2385 c.c..

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri:

- 1) Il Presidente che dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
- 2) Un Direttore Generale che abbia competenza professionale in ordine al conseguimento degli scopi specifici dell'Ente, a conoscenza dei modi di gestione per tutte le necessità di ordinaria amministrazione all'interno

dell'Associazione stessa.

Il Direttore Generale è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

3) Il Segretario.

Art. 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'assemblea e le riunioni del Consiglio di Amministrazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle delibere del Consiglio; firma i mandati di pagamento; reversali d'incasso; riscuote versamenti di qualunque natura effettuati dall'Associazione ed in particolare i contributi che pervenissero all'Associazione da parte di Enti Pubblici, Privati, Società, Istituti di Credito ed all'uopo può rilasciare valida o liberatoria quietanza di saldo.

Per il compimento dei singoli atti e per determinati rapporti, il Presidente può nominare suoi speciali procuratori.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci colui che viene delegato dal Presidente.

Art. 17

Il delegato del Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate.

Art. 18

Il Segretario redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e svolgerà tutte quelle altre mansioni che il Consiglio riterrà di attribuirgli.

Art. 19

Tutte le cariche elettive non sono retribuite; i Soci Benemeriti svolgeranno funzioni direzionali nell'ambito dell'Ente con compiti e indennità che saranno stabiliti dal Consiglio.

Art. 20

L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari iscritti nei Registri dell'Associazione almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza.

Essa è convocata e delibera con le modalità di cui agli articoli del c.c.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 21

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale sul bilancio; possono controllare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e procedere in qualsiasi

momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

CAPO QUINTO – MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 22

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, che sarà validamente costituita con la presenza di persona di almeno 2/3 dei Soci ed il voto favorevole di almeno $\frac{1}{2}$ più 1 dei presenti.

CAPO SESTO – SCIoglimento

Art. 23

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea approvata con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Con le stesse modalità l'Assemblea nominerà il liquidatore e disporrà la destinazione del Patrimonio, salve le disposizioni di legge.

Art. 24

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge sul regolamento in materia.